

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019
575/2019/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI DEGLI IMPIANTI ASSEMINI, BIOPOWER SARDEGNA E PORTOFERRAIO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1094^a riunione del 27 dicembre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE) del 28 novembre 2019, prot. Autorità 31646, di pari data (di seguito: comunicazione Enel);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito: ALPERIA TRADING) del 28 novembre 2019, prot. Autorità 31879, del 29 novembre 2019 (di seguito: comunicazione Alperia);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 12 dicembre 2019, prot. Autorità 33709, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2020, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06),

- include, tra gli altri, gli impianti Assemini e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE e Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo;
 - il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell’elenco di cui al comma 63.1, l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall’articolo 65;
 - la richiesta dell’utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all’utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
 - ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione degli impianti Assemini e Portoferraio, per l’anno 2020;
 - ALPERIA TRADING, con la comunicazione Alperia, ha avanzato richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dell’impianto Biopower Sardegna, per l’anno 2020;
 - sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l’ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti Assemini, Biopower Sardegna e Portoferraio, per l’anno 2020, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che i citati impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall’elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberati dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede, tra l’altro, che Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i

relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;

- b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- la comunicazione Terna riporta, tra l'altro, le proposte e le istanze avanzate da ALPERIA TRADING in relazione all'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2020, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.42, lettera j); dette proposte e istanze attengono a profili rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto sopra menzionato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2020:
 - da ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, in relazione agli impianti Assemini e Portoferraio;
 - da ALPERIA TRADING, con la comunicazione Alperia, rispetto all'impianto Biopower Sardegna;
- precisare che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- per quanto attiene all'impianto Biopower Sardegna, approvare, con efficacia limitata all'anno 2020 e per i profili diversi da quelli già confermati per il medesimo anno ai sensi del comma 77.41, le proposte e le istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.42, lettera j), da ALPERIA TRADING e contenute nella comunicazione Terna, precisando che, se, in un dato periodo rilevante, la somma algebrica delle componenti del costo

variabile riconosciuto assume segno negativo, il prodotto tra il valore assoluto di detta somma e il corrispondente programma vincolante modificato e corretto di immissione è incluso tra i ricavi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, in relazione agli impianti Assemini e Portoferraio, per l'anno 2020;
2. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ALPERIA TRADING, con la comunicazione Alperia, in relazione all'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2020;
3. di approvare, secondo quanto precisato in premessa, in relazione all'impianto Biopower Sardegna e con efficacia limitata all'anno 2020, le proposte e le istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.42, lettera j), da ALPERIA TRADING e riportate nella comunicazione Terna;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna, ad ALPERIA TRADING e ad ENEL PRODUZIONE;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini